

IRAP – Chiarimenti

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 28 del 29 maggio 2020

Come noto i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), sono esclusi dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari"), fermo restando il versamento dell'acconto per il medesimo periodo di imposta,
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti "solari") (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 67/2020 e 70/2020 e ns. circ. n. 33/2020).

Con la risoluzione in esame vengono forniti i primi chiarimenti in merito all'esclusione del versamento dell'IRAP introdotto dal decreto "Rilancio" (Art. 24, D.l. n.34/2020).

In particolare, è stato confermato che l'esclusione dei versamenti IRAP esplica i propri effetti anche con riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare (esercizi a cavallo). Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che vi è una delimitazione soggettiva e oggettiva, trovando la norma in esame applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati dal comma 2 del predetto articolo 24.

Restano, infatti, in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le modalità ordinarie, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-bis del TUIR);
- le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. n. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 10-bis, DLgs. 446/97)
- come visto, le imprese e i professionisti con ricavi e compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Restano le peculiarità legate a tale situazione ed ai relativi termini di versamento. In particolare:

- per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l'acconto per il periodo d'imposta 2020 entro il medesimo termine (prima rata dell'acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell'acconto);
- per i contribuenti non coincidente con l'anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (seconda rata dell'acconto) (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 28 del 29 maggio 2020).

A tal fine, nella [tabella allegata](#) si forniscono alcune esemplificazioni.